



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO DI STAFF DEL RETTORE

Decreto

Oggetto: organizzazione della didattica e delle attività curriculari anno accademico 2021/2022

IL RETTORE

Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*, ed in particolare l’art. 1 che ha introdotto l’obbligo per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie (di primo e secondo grado) di svolgere l’attività scolastica e didattica in presenza, mentre per le Università ha sottolineato ulteriormente la necessità di garantire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari;

Preso atto che la suddetta necessità è stata ribadita anche dalla Ministra dell’Università e della Ricerca che, con circolare del 7 Agosto 2021, ha richiamato gli Atenei all’obbligo di contemperare l’esigenza del ritorno alle attività in presenza con l’adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previste dal D.L. n. 111/2021;

Viste le comunicazioni a mezzo e-mail rivolte a tutta la comunità universitaria da parte del Rettore in data 9 agosto 2021 con le quali - in ottemperanza alle disposizioni di legge vigente - sono state fornite indicazioni relativamente a quanto contenuto nel D.L. n. 111/2021 con il quale sono state adottate nuove disposizioni per le università, alla luce del contesto del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale;

Vista la nota del 31 agosto 2021 con la quale la Ministra dell’Università e della Ricerca ha fornito indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 111/2021 in vista dell’avvio dell’anno accademico 2021/2022 e in base al nuovo quadro epidemiologico e all’andamento del piano vaccinale;

Vista la nota del 11 settembre 2021 con la quale la Ministra dell’Università e della Ricerca ha chiarito che le disposizioni di cui al D.L. 10 settembre 2021, n. 122 sono riferibili anche al sistema universitario;

Considerato che le regole di sicurezza introdotte dal legislatore nazionale, alcune già note - come l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5° -, altre - come l’obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19” - innovative e di significativa incidenza sull’organizzazione di tutte le attività universitarie, non soltanto didattiche e curriculari;

Viste le Disposizioni attuative del D.L. n. 111/2021 diramate a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale pro tempore, condivise a mezzo e-mail con tutta la comunità universitaria e pubblicate sul portale di ateneo al link <http://portale.unibas.it/site/home/comunicati-stampa/articolo9377.html>;

Visto l’art. 1 co. 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Visti i DD.LL. n. 221/2021, n. 229/2021 e n. 1/2022;



Visto l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, come modificato dal D.L. n. 1/2022, il quale prevede che *“dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 [...] si applica al personale delle università”*;

Atteso che le verifiche del possesso da parte degli studenti della certificazione verde COVID-19 saranno effettuate a campione, ai sensi di legge; che tutte le verifiche saranno in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy e avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

Atteso che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è sanzionato dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

Richiamato l'art. 9-ter.2, comma 8, D.L. n. 52/2021 nella parte in cui prevede che tutte le attività di gestione e verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 debbano avvenire *“con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;

Nelle more dell'imminente rivisitazione del Protocollo di sicurezza COVID-19 approvato dall'Ateneo in prima stesura il 5 giugno 2020 con D.R. 157, modificato in data 6 novembre 2020 con D.R. 386, in relazione alla evoluzione della legislazione in materia;

Visto il D.R. n. 393 del 29 settembre 2021 relativo a "Organizzazione della didattica e delle attività curricolari a.a. 2021/2022";

Visto l'art. 5 del D.L. n. 221/2021 secondo il quale *“il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione (...) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) [cd. “Green Pass rafforzato”] nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021”*;

Visto il D.L. n. 229/2021 e in particolare l'art. 1, co. 4 che estende l'obbligo di possedere il c.d. “Green Pass rafforzato” anche per l'accesso ai servizi di ristorazione all'aperto, alle piscine, ai centri natatori, a quelli per sport di squadra e di contatto per le attività all'aperto nonché per l'accesso centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;

Visti l'art. 9-ter del D.L. n. 52/2021 e l'art. 6, del D.L. n. 172/2021, in base ai quali le disposizioni relative all'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. “Green Pass rafforzato” e del c.d. “Green Pass di base” non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”;

Atteso che, tra le attività e i servizi previsti dall'art. 9-bis, co. 2-bis, del D.L. n. 52/2021, la cui fruizione e svolgimento sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) [cd. “Green Pass rafforzato”] nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo [soggetti di età inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale], sono individuabili per quanto specificamente riguarda le strutture di Ateneo: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (ivi compresi bar e mense); - le strutture ricettive; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; - convegni e congressi; -



centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso; - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

Visto l'art. 9-ter, co. 1-bis, del D.L. n. 52/2021, secondo il quale nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co. 2, non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, prot. 60136;

Richiamata la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 gennaio 2022, nella quale si rappresenta che *“tenuto conto del recente aggravamento del quadro epidemiologico attuale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, co. 1, del d.l. n. 111/2021 secondo cui ‘le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza’, in via del tutto eccezionale codesti Atenei potranno prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in presenza – delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio p.v., garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento”*;

Visto l'art. 23, co. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, secondo il quale *“a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”*;

Visto l'art. 4 co. 1 e 2 del D.L. n. 221/2021 che impongono rispettivamente *“l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto”* nonché l'obbligo *“di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2”* per *“gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto”*;

Valutata la necessità di assumere decisioni univoche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, consentano di organizzare le attività didattiche relative al prosieguo dell'anno accademico 2021/2022, e fatta salva l'imminente rivisitazione del Protocollo di sicurezza COVID-19 approvato dall'Ateneo in prima stesura il 5 giugno 2020 con D.R. 157, modificato in data 6 novembre 2020 con D.R. 386, in relazione alla evoluzione della legislazione in materia;

Valutata infine la necessità di adottare, con adeguata flessibilità, sia gestionale che operativa, le scelte



attuali in relazione alla persistente incertezza, che dovrà essere gestita dall'Amministrazione e dalle diverse strutture dell'Ateneo, al fine di poter adeguare il modello organizzativo adottato con il presente Decreto Rettorale alle eventuali situazioni che dovessero eventualmente verificarsi nei prossimi mesi in conseguenza dell'ulteriore evoluzione dell'emergenza pandemica;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i Direttori delle Strutture Primarie e il Direttore Generale

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto

1. Le attività didattiche e curricolari dell'Università degli Studi della Basilicata, a partire dal 20 gennaio 2022 e fino all'emanazione di eventuali successive disposizioni normative e regolamentari che modifichino il quadro di riferimento, si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2 – Lezioni e altre attività didattiche frontali

1. Le lezioni e le altre attività didattiche frontali si svolgono in presenza, laddove la capienza delle aule lo consenta nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, oppure eccezionalmente in modalità mista (cioè prevedendo la presenza di studenti in aula e di studenti in collegamento a distanza) secondo quanto indicato di seguito.

2. Le lezioni in presenza sono accessibili ai soli studenti in possesso della certificazione verde COVID-19¹.

3. Le lezioni sono effettuate secondo il calendario del periodo di riferimento, redatto da ciascuna Struttura Primaria.

4. E' consentita l'occupazione delle aule secondo la capienza definita, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di distanziamento.

5. I docenti provvedono a calendarizzare le lezioni attraverso la propria pagina Essetre seguendo le indicazioni riportate al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>,

6. Qualunque sia la modalità di erogazione degli insegnamenti i docenti, il personale tecnico amministrativo impegnato a vario titolo in attività formative, collaboratori ed esperti linguistici, i tutor di tirocinio per il corso di laurea in Scienze della formazione Primaria sono tenuti ad essere presenti in sede.

7. Gli studenti, con priorità rivolta agli studenti in corso, sono tenuti a prenotare il posto in aula direttamente dalla pagina personale Essetre fino a esaurimento dei posti disponibili, terminati i quali l'iscrizione sarà ancora possibile ma in sovrannumero consentendo al docente di valutare l'opportunità di attivare la lezione in modalità mista. Maggiori dettagli e indicazioni sono riportati al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>

8. Le lezioni in modalità mista sono attivate da ciascun docente nel caso in cui i posti disponibili in aula siano tutti occupati o se siano loro pervenute specifiche certificazioni da parte degli studenti come meglio specificato di seguito.

9. Lo svolgimento delle lezioni in modalità mista è volto a favorire la partecipazione degli studenti che sarebbero impossibilitati a essere presenti in aula, per cause correlate alla situazione pandemica non dipendenti dalla propria volontà.

10. L'attivazione della didattica in modalità mista è concessa per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19;
- b) studenti in quarantena precauzionale;
- c) studenti in auto-sorveglianza;

¹ Si ricorda che la modalità di rilascio della certificazione verde è consultabile al link: <https://www.dgc.gov.it/web/>



- d) studenti "fragili", come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- e) studenti conviventi con soggetti "fragili", come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- f) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

11. Gli studenti sono tenuti ad inviare le richieste di attivazione della didattica in modalità mista tramite e-mail indirizzata al docente titolare dell'insegnamento allegando idonea certificazione che attesti la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e) ai sensi della vigente normativa in materia, unitamente all'informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2); per la situazione di cui ai punti c) e f) dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 12. 28/12/2000 n. 445 (Allegato 1-autocertificazione) unitamente all'informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2).

Tali autocertificazioni, a semplice richiesta, sono rese disponibili all'autorità sanitaria.

12. Per i Corsi di Studio interateneo in cui sia prevista attività didattica ripartita tra più sedi, in aggiunta ai casi riportati ai precedenti punti a), b), c), d, ed e) può essere adottata la didattica in modalità mista per gli studenti che svolgono in prevalenza le attività didattiche presso gli Atenei consorziati. Analogamente la modalità mista può essere adottata anche per gli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Archeologia.

13. Per gli insegnamenti che prevedono la frequenza obbligatoria, gli studenti in sovrannumero e gli studenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d ed e) sono tenuti a prenotarsi alle lezioni calendarizzate attraverso la propria pagina Essetre e il docente ne registra la presenza seguendo le indicazioni riportate al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>

14. L'Amministrazione potenzia i servizi di assistenza e di supporto alla didattica, sia nelle aule attrezzate che non attrezzate.

Art. 3 – Esami di profitto scritti e orali

1. Gli esami scritti e orali, incluse le prove intermedie, si svolgono in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento, seguendo le specifiche indicazioni riportate nell'allegato al D.R. 386 del 9 novembre 2020 (<http://portale.unibas.it/site/home/comunicati-stampa/articolo8498.html>).

2. Per lo svolgimento degli esami, scritti e orali, in presenza è richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde COVID-19.

3. Per regolare i flussi di studenti, gli esami orali sono organizzati suddividendo gli studenti in gruppi, prevedendo la convocazione a orari scaglionati in funzione della capienza dell'aula assegnata. Per far fronte alle specifiche necessità le iscrizioni agli appelli sono chiuse almeno 2 giorni prima della data dell'esame.

4. Possono essere concesse deroghe allo svolgimento degli esami in presenza esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19;
- b) studenti in quarantena precauzionale;
- c) studenti in auto-sorveglianza;
- d) studenti "fragili", come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- e) studenti conviventi con soggetti "fragili", come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- f) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

5. Le richieste di deroga sono inoltrate tramite e-mail e indirizzate al docente titolare dell'insegnamento allegando idonea certificazione che attesti in modo inequivoco la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e) ai sensi della vigente normativa in materia, unitamente all'informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2). Per la situazione di cui ai punti c) e f) dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 12. 28/12/2000 n. 445



(Allegato 1-autocertificazione) unitamente all’informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2).

Tali autocertificazioni, a semplice richiesta, sono rese disponibili all’autorità sanitaria.

6. Per i Corsi di Studio interateneo in cui sia prevista attività didattica ripartita tra più sedi, in aggiunta ai casi riportati ai precedenti punti a), b), c), d, ed e) può essere adottato lo svolgimento degli esami di profitto in modalità a distanza per gli studenti che svolgono in prevalenza le attività didattiche presso gli Atenei consorziati. Analogamente la modalità a distanza può essere adottata anche per lo svolgimento degli esami di profitto relativi agli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Archeologia.

7. Per tutti gli aspetti operativi e tecnici di dettaglio si rimanda alla pagina del portale web di Ateneo Didattica a.a. 2021-2022 disponibile al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/didattica-a.a.-202122.html>

Art. 4 – Esami di laurea

1. Sono ripristinate le ordinarie modalità di svolgimento della prova finale, che si svolgono secondo le disposizioni previste dal manifesto degli studi.

2. Gli esami di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico si svolgono in presenza.

3. E’ richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all’art. 2.

4. Possono essere concesse deroghe allo svolgimento degli esami di laurea in presenza, esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19;
- b) studenti in quarantena precauzionale;
- c) studenti in auto-sorveglianza;
- d) studenti “fragili”, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- e) studenti conviventi con soggetti “fragili”, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- f) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

5. Le richieste di deroga sono inoltrate tramite e-mail e indirizzate al Presidente della commissione, allegando idonea certificazione che attesti in modo inequivoco la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), ed e) ai sensi della vigente normativa in materia, unitamente all’informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2). Per la situazione di cui ai punti c) e f) dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 12. 28/12/2000 n. 445 (Allegato 1-autocertificazione) unitamente all’informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2).

Tali autocertificazioni, a semplice richiesta, sono rese disponibili all’autorità sanitaria.

6. Per i Corsi di Studio interateneo in cui sia prevista attività didattica ripartita tra più sedi, in aggiunta ai casi riportati ai precedenti punti a), b), c), d, ed e) può essere adottato lo svolgimento degli esami di laurea in modalità a distanza per gli studenti che svolgono in prevalenza le attività didattiche presso gli Atenei consorziati. Analogamente la modalità a distanza può essere adottata anche per lo svolgimento degli esami di laurea relativi agli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Archeologia.

7. Nei casi a₁) e b₁) gli studenti sono tenuti al tempestivo invio dell’idonea certificazione appena quest’ultima sarà nella loro disponibilità.

8. Di norma è consentita la presenza di un massimo di 2 accompagnatori per ciascun candidato. Eventuali deroghe, su specifica richiesta dei candidati, sono valutate dal Presidente della Commissione qualora la capienza dell’aula e il numero dei candidati consenta di garantire le condizioni di sicurezza.

9. Il Presidente della commissione, su specifica richiesta dei candidati, può autorizzare un collegamento telematico mediante la piattaforma Google meet al fine di consentire a utenti dotati di account istituzionale di seguire la seduta. Quest’ultima condizione è garantita nella modalità live streaming di



Google Meet. Ulteriori indicazioni sono riportate nella guida disponibile al link <https://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento38284.html> Il collegamento telematico dovrà essere limitato alla condivisione della presentazione del lavoro di tesi.

10. Per l'accesso degli accompagnatori è richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde COVID-19 la cui verifica è effettuata all'accesso in Ateneo dal personale preposto.

11. Al fine di prevenire situazioni di rischio, la permanenza degli accompagnatori nelle aule e negli altri spazi dell'Ateneo, anche all'aperto, deve essere limitata allo stretto necessario; si richiama il divieto di assembramenti e di consumo di cibi o bevande.

Art. 5 – Ricevimento studenti

1. Ciascun docente garantisce il ricevimento studenti in presenza o da remoto, in base alle necessità, rispettando l'orario già determinato e pubblicato.

2. Per i ricevimenti in presenza è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Art. 6 - Attività di laboratorio e di campo, tirocini e stage interni all'Ateneo

1. Le attività di laboratorio – didattiche e i tirocini si svolgeranno prioritariamente in presenza attraverso turnazioni che consentano il rispetto di quanto riportato nei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021. L'organizzazione delle turnazioni sarà in capo al docente responsabile e potrà essere realizzata con il supporto delle indicazioni riportate nella guida disponibile al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>

2. Ai fini del presente DR, le attività di campo sono equiparate a tutti gli effetti alle attività laboratoriali.

3. Per tutte le attività di cui al presente articolo è richiesta obbligatoriamente la certificazione verde COVID-19 con le medesime modalità previste all'art. 2.

4. Lo svolgimento delle attività in modalità mista è volto a favorire la partecipazione degli studenti che sarebbero impossibilitati a essere presenti, per cause correlate alla situazione pandemica non dipendenti dalla propria volontà.

5. L'attivazione in modalità mista sarà concessa per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19;
- b) studenti in quarantena precauzionale;
- c) studenti in auto-sorveglianza;
- d) studenti "fragili", come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- e) studenti conviventi con soggetti "fragili", come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- f) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

6. Gli studenti dovranno inviare le richieste di attivazione della modalità mista tramite e-mail indirizzata al docente titolare dell'insegnamento allegando idonea certificazione che attesti in modo inequivoco la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e) ai sensi della vigente normativa in materia unitamente all'informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2). Per la situazione di cui ai punti c) e f) dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 12. 28/12/2000 n. 445 (Allegato 1-autocertificazione) unitamente all'informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 2).

Tali autocertificazioni, a semplice richiesta, sono rese disponibili all'autorità sanitaria.

7. Le attività di laboratorio a frequenza obbligatoria che consistano in lezioni teorico-pratiche in aula, in caso di capienza insufficiente dell'aula assegnata, potranno prevedere la suddivisione degli studenti in gruppi che si alternino nella frequenza delle attività in presenza e a distanza secondo modalità che indicherà il titolare dell'attività di laboratorio.

8. La stessa modalità potrà essere adottata per le attività di tirocinio indiretto.



Art. 7 - Attività di orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato dovranno svolgersi in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021.

Art. 8 – Master e corsi di perfezionamento

1. Le attività didattiche dei corsi per master o di perfezionamento potranno essere svolte in presenza o in modalità online a seconda degli specifici obiettivi formativi.

2. Per le attività didattiche in presenza è richiesta la certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Art. 9 – Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

1. I tirocini esterni all'Ateneo si svolgono nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

2. Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curriculari (per studenti) e extracurriculari (per laureati) presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata del sito istituzionale dell'Università, dove è pubblicata anche la documentazione a carico di aziende ed enti ospitanti, in riferimento alle linee guida di Regione Basilicata in materia.

3. La responsabilità della sicurezza sul lavoro e dell'applicazione delle misure di protezione dei tirocinanti è in capo alle aziende ed enti ospitanti, come indicato nello specifico allegato al progetto formativo, che deve essere debitamente sottoscritto e compilato da tali soggetti.

4. I tirocini attivati all'estero nell'ambito dei programmi Erasmus Plus sono consentiti in ogni caso se svolti in modalità "smart working"; gli stessi sono consentiti in presenza solo laddove vi siano le condizioni di rispetto della regolamentazione in materia di COVID-19 e Sicurezza sul lavoro prevista nei paesi di destinazione e laddove si verifichino i protocolli messi in atto dalle aziende/enti ospitanti in materia. In caso di attività in presenza, al tirocinante è inoltre richiesto di firmare apposita liberatoria.

5. Per tutte le attività di cui al presente articolo è richiesta la certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Art. 10 - Mobilità Internazionale

1. La mobilità internazionale *incoming* e *outgoing*, per docenti, studenti e personale tecnico amministrativo e bibliotecario è consentita nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali, e internazionali ivi compreso l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19².

Art. 11 – Servizi bibliotecari

1. I servizi bibliotecari in presenza sono fruibili, previa prenotazione, con il solo obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 e di rispettare le norme di sicurezza e distanziamento.

2. I posti nelle sale di consultazione sono occupabili nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.

3. Gli utenti che dispongono di credenziali U-GOV/ESSE3 possono utilizzare da remoto le risorse bibliografiche dell'Ateneo direttamente, senza richiedere la connessione alla VPN, accedendo al sito della Biblioteca Centrale di Ateneo (<http://biblioteca.unibas.it/site/home.html>) ed entrando nella

² Maggiori dettagli al link internazionali:

(<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto;>

[http://www.viaggiareassicuri.it/;](http://www.viaggiareassicuri.it/)

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en).



sezione Accesso alle risorse elettroniche - Discovery.

Art. 12 – Collaborazioni studentesche

1. E' consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo di sicurezza" approvato dall'Ateneo, a condizione che tali attività non siano sostitutive, ai sensi di legge, di quelle che dovrebbero essere rese dal personale strutturato.
2. Per lo svolgimento di tali attività è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.
3. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo *smart-working*, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili.

Art. 13 – Frequenza aule studio

1. L'utilizzo delle aule studio è consentito, sempre garantendo il necessario distanziamento tra gli studenti e l'assoluto rispetto delle norme di sicurezza e igiene.
2. L'accesso alle aule studio è consentito ai soli studenti in possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2. Le verifiche sono effettuate a campione da incaricati nominativamente individuati, tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e tra il personale addetto alla vigilanza e al portierato dal Direttore Generale.
3. Tutte le aule studio sono presidiate da personale a ciò incaricato o da studenti nell'ambito delle collaborazioni studentesche e laddove possibile da studenti iscritti alle associazioni studentesche in virtù di specifici accordi di collaborazione con le stesse, nel rispetto delle condizioni previste dal "Protocollo sicurezza".

Art. 14 - Attività di Ricerca

1. Per le attività di ricerca in corso, comprese quelle riferite allo svolgimento di tesi sperimentali, che richiedono l'utilizzo delle strutture laboratoriali o la presenza in aree di scavo, è sempre consentito l'accesso agli assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, tesisti, tirocinanti, contrattisti, laureati frequentatori e categorie affini.
2. In tutti i casi l'accesso ai laboratori è consentito solo se in possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Art. 15 – Personale impegnato nelle attività didattiche e curricolari

1. I docenti, il personale tecnico amministrativo impegnato in attività didattiche e curricolari, collaboratori ed esperti linguistici, i tutor di tirocinio per il corso di laurea in Scienze della formazione Primaria nella condizione di:

- positività all'infezione da COVID-19;
- quarantena precauzionale
- lavoratori "fragili" o conviventi con persone "a rischio"; *sono tali i soggetti con particolari patologie pregiudizievoli per le difese immunitarie o che convivono – secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3884 del 18 febbraio 2010 – con soggetti con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 o con familiari ad alto rischio di contagio (ad esempio per patologie o altre condizioni specifiche che rendono il familiare ad alto pericolo di vita, se contagiato/a, nonché per casistiche patologiche affini)*

possono richiedere lo svolgimento in modalità a distanza delle attività di propria competenza di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 inoltrando apposita richiesta corredata di idonea certificazione unitamente



all'informativa ai sensi del Reg. UE 179/2016 debitamente compilata (Allegato 3), al Direttore della Struttura Primaria o del Centro cui afferiscono gli insegnamenti (articoli 2, 3 e 6) o al presidente della Commissione (articolo 4).

Art. 16 - Norme comuni

1. Viste le problematiche derivanti dalla situazione logistica e dalla gestione dei calendari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'assegnazione delle aule è effettuata solo ed esclusivamente dai Settori Gestione della Didattica delle Strutture Primarie.
2. Le Strutture Primarie armonizzano l'orario di svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche e curriculari in modo da ridurre al minimo gli intervalli tra le stesse e da utilizzare la stessa aula per la stessa coorte di riferimento.
3. I servizi di sanificazione sono garantiti in tutte le aule, con modalità tali da contenere i tempi e non allungare eccessivamente gli intervalli tra le lezioni. La regolare effettuazione dei servizi di sanificazione è verificata anche mediante controlli ispettivi disposti dalla Direzione Generale.
4. Con riferimento agli studenti stranieri, tutte le indicazioni sia sull'equivalenza dei vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere rispetto a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, sia sull'equipollenza delle certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle predette autorità estere rispetto alla certificazione verde COVID-19, si fa riferimento, per informazione e per gli eventuali adempimenti di competenza, alla circolare del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, del 23 settembre 2021, prot. n. 429574.
5. E' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto dell'Ateneo; è fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
6. E' consentito l'ingresso negli spazi destinati agli spin-off di Ateneo per lo svolgimento delle attività; a tali fini è obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.
7. Si ricorda che è obbligatorio per chiunque il possesso del c.d. **Green Pass rafforzato** per l'accesso:
 - a) al servizio di bar per il consumo, anche all'aperto, di cibi e bevande;
 - b) alle residenze universitarie;
 - c) alle strutture al chiuso per lo svolgimento di attività sportive (ivi compresi gli spogliatoi);
 - e)-alle strutture al chiuso in cui si svolgono spettacoli ed eventi aperti al pubblico (con capienza al 100%);
 - d) alle strutture di Ateneo per lo svolgimento di convegni e congressi.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci a partire dal 20 gennaio 2022 e resteranno in vigore fino al 31 Marzo 2022, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Art. 18 – Rinvio

1. Per tutti gli aspetti operativi e tecnici di dettaglio si rimanda alla pagina del portale web di Ateneo didattica a.a. 2021-2022 disponibile al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/didattica-a.a.-202122.html>
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Decreto Rettorale si rinvia alle normative vigenti.



Art. 19 - Norme finali

1. Ai sensi di legge, la scoperta di eventuali frodi o abusi in relazione all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione comporterà inevitabilmente la segnalazione alle competenti Autorità civili amministrative e penali e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza dell'Università.
2. E' abrogato il D.R. n. 393/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RETTORE
Prof. Ignazio M. Mancini